Guida al Diritto
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

10147/13

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 31/01/2013

SENTENZA
N. 227

REGISTRO GENERALE
N. 49500/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	VINCENZO ROTUNDO	- Presidente -
Dott.	DOMENICO CARCANO	- Consigliere -
Dott.	GIORGIO FIDELBO	- Consigliere -
Dott.	ANGELO CAPOZZI	- Consigliere -
Dott.	BENEDETTO PATERNO' RADDUSA	- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza n. 2688/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del 29/03/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario Fraticelli
che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

~~Udito, per la parte civile, l'Avv.~~

~~Udit i difensor Avv.~~

Guida al Diritto
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

Guida al Diritto 24 ORE
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

Considerato in fatto

1. , per il tramite del difensore fiduciario, propone ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona con la quale il ricorrente, previa conferma della decisione resa in primo grado, è stato condannato alla pena di giustizia perché riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt 388 comma II cp (per avere violato l'obbligo giudiziale imposto con provvedimento del Presidente del Tribunale di Pesaro nell'ambito della separazione giudiziale con la moglie di rilasciare in favore di quest'ultima la casa coniugale entro la data del 6 agosto 2007) e 570 comma II cp (per aver omesso di versare il contributo di mantenimento disposto in favore della figlia minore Gea) , uniti dal vincolo della continuazione.

2. Due i motivi formulati a sostegno del gravame.

2.1 Con il primo si denunzia nullità della sentenza per erronea applicazione della norma penale avuto riguardo al disposto di cui all'art 388 comma II , essendo l'inottemperanza sanzionata dalla norma incriminatrice contestata non comprensiva dell'obbligo inadempiuto nella specie senza che peraltro sia stato posto in essere alcuna condotta simulatoria o fraudolenta finalizzata al mancato rispetto del provvedimento.

2.2 Con il secondo motivo si denunzia violazione di legge avuto riguardo all'art 570 comma II perché i giudici di merito non avrebbero accertato la mancanza dei mezzi di sussistenza in capo alla parte beneficiaria quale presupposto della condotta contestata penalmente , dovendosi considerare peraltro anche le condizioni dell'altro genitore comunque tenuto al sostentamento del minore; in secondo luogo perché l'inadempimento si sarebbe concretato nel mancato pagamento di complessivi euro 27 al mese per l'intero periodo in considerazione il che , letto alla luce della dimostrata disoccupazione avrebbe dovuto portare ad esimere da responsabilità il ricorrente.

2.3 Con memoria depositata il 25 gennaio 2013 la difesa ha ulteriormente insistito nei motivi di ricorso incentrati sulla marginalità dell'inadempimento riscontrato.

Ritenuto in diritto

3. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito .

4. E' inammissibile il primo motivo , caduto sulla contestazione mossa al ricorrente al capo A della rubrica nella parte ricondotta all'egida dell'art 388 comma II , trattandosi di doglianza rimasta estranea all'interposto appello e sollevata per la prima volta con il ricorso in cassazione .
Ne viene l'inammissibilità in ragione del disposto di cui all'art 606 ultimo comma cpp.

5. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

5.1 In primo luogo va evidenziato come sia stato accertato in fatto il mancato versamento , per più mesi , da parte del ricorrente del quantum imposto dal Presidente del Tribunale di Pesaro per il mantenimento della figlia minore Gea . Inadempimento, questo , non adeguatamente neutralizzato, anche sul versante del giudizio di responsabilità penale che qui occupa , dai discontinui e parziali versamenti comunque riscontrati dai giudici di merito avuto riguardo alla entità complessiva dell'obbligo rimasto inadempiuto , tale da coprire , considerato il periodo in

Guida al Diritto 24 ORE
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

Guida al Diritto
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

contestazione e la misura quantitativa dell'obbligo per come determinata dalla statuizione presidenziale , una omissione integrale per un arco temporale di assoluta consistenza, pari a quattro mesi.

5.2 Tanto precisato , osserva la Corte come non colgano nel segno le indicazioni difensive in ordine alla lamentata insussistenza dello stato di bisogno in capo alla minore (in ragione della condizione economica della madre) nonché in punto alla affermata assenza della necessaria disponibilità finanziaria utile a garantire l'adempimento all'obbligo di mantenimento (a motivo dell'addotto stato di disoccupazione non ulteriormente supportato da elementi atti a riscontrare una effettiva situazione di indigenza nel periodo in considerazione).

A fronte di tali rilievi , infatti, basta evidenziare come nella specie il giudice distrettuale si sia pienamente uniformato alle linee interpretative costantemente dettate in materia da questa Corte (*cfr* da ultimo la sentenza nr *n.* 5751 *del* 2011, con i precedenti arresti ivi puntualmente citati in motivazione) , al fine segnalando che

- la sufficienza dei mezzi predisposti dalla madre è dato indifferente ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, giacchè lo stato di bisogno dei figli minori ricorre anche quando alla somministrazione dei mezzi di sussistenza provveda la madre;
- parimenti , la addotta insufficienza della capacità economica dell'imputato finisce per non assumere rilievo laddove , come nel caso di specie, non venga dimostrato, su impulso del soggetto interessato , la oggettiva impossibilità di adempiere e ciò in quanto la generica indicazione della condizione di disoccupato, non escludendo in radice altre possibili fonti reddituali , non esime da responsabilità per il reato di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza incombendo sull'interessato , ai fini della scriminante dello stato di bisogno, l'onere di allegare gli elementi indicativi della effettiva impossibilità di adempiere.

Da qui la manifesta infondatezza della doglianza con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo e di una somma in favore della cassa delle ammende , liquidata come da dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che liquida in euro 1.0000

Così deciso il 31 gennaio 2013

Il Consigliere estensore
(dott Benedetto Paternò Raddusa)

Il Presidente
(dott Vincenzo Rotundo)
Vincenzo Rotundo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL - 4 MAR 2013
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Pietra Esposito

Guida al Diritto
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com